



Prot. N. 2813/SG

Roma 03 luglio 2023

Egregi Signori
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, RN, VB, VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Delegati Regionali
Componenti della Scuola Federale di
Cronometraggio
Componenti Centro Sviluppo e Ricerca
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Consiglieri Federali

LORO INDIRIZZI

Circolare n. 17/2023

Oggetto: Settore Fiscale, Centro Servizi e Ricerca – Nuovo Decreto correttivo ed integrativo del D.lgs. n. 36/2021 in materia di Enti sportivi e lavoro sportivo.

Si trasmette la nota del settore fiscale del CSR composto dal dott. Francesco Brandi, consulente della FICr e dott. Simone Braconcini, Segretario Generale FICr.

Lo scorso 28 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto legislativo contenente disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 36/2021 in materia di enti sportivi e lavoro sportivo, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 01 gennaio 2023.

L'entrata in vigore della norma è stata prorogata, con il decreto milleproroghe, in data 01 luglio 2023.

Nel mese di maggio il è stata pubblicata una bozza del nuovo Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore solo dopo l'iter autorizzativo delle Camere, di seguito evidenziato **in rosso**.

LAVORO SPORTIVO

Con il termine "lavoratore sportivo" sono ora inquadrati le seguenti figure:

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercitano l'attività sportiva dietro corrispettivo;
- ogni tesserato che svolge a fronte di un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Al lavoratore sportivo così definito, vengono riconosciute specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all'inquadramento del relativo rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro sportivo potrà, infatti, costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.

Non sarà invece più possibile inquadrare la prestazione del lavoratore sportivo quale prestazione



occasionale.

Il lavoro sportivo si presume ora oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ~~48~~ **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Sono stati esclusi dall'elenco dei lavoratori sportivi gli appartenenti ad Albi professionali riconosciuti per legge, la cui abilitazione è rilasciata fuori dall'ordinamento sportivo (ad es. medici, fisioterapisti, ingegnere ecc).

IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Per quanto attiene il trattamento tributario del lavoratore sportivo, è previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00 esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Perciò, l'attuale limite di non imponibilità di euro 10.000,00 previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il correttivo aumentato ad euro 15.000,00.

Quindi, superata il limite dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di euro 25.000,00 annui pagherà imposte solamente su euro 10.000,00).

Inoltre è opportuno evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei "Redditi Diversi", ma:

- per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano redditi assimilati al lavoro dipendente;
- per i titolari di P.IVA rappresentano redditi di lavoro autonomo.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per quanto riguarda il trattamento contributivo viene prevista una esenzione totale da contributi previdenziali fino alla somma complessiva di euro 5.000,00;

Oltre la somma di euro 5.000,00 annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale come indicato nella tabella riepilogativa.

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per compensi complessivi superiori ad euro 5.000,00 fino ad un massimale di euro 150.014,00.



Di seguito una tabella riepilogativa:

Tipologia del rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote assistenziali	Liquidazione ASD/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17	23,81% ASD 9,19% Lavoratore (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co. (max 24 ore settimanali)	25%	2,03	2/3 ASD 1/3 Lavoratore
Lavoratori Autonomi	25%	1,23	Addebito volontario del 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se Co.co.co: 2/3 ASD 1/3 Lavoratore Se autonomo 4% al committente

Per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), la gestione previdenziale di riferimento sarà costituita dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestiti dall'INPS (dal 2023 sarà denominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi).

Relativamente ai lavoratori sportivi (Co.co.co o autonomi) la gestione previdenziale di riferimento sarà la Gestione separata INPS (L. N. 335/1995 art. 2, co.26).

Resta importante evidenziare che fino al 31 dicembre 2027 il Governo ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile, mentre per la parte assistenziale pari al 2,03% si calcola integralmente sulla parte eccedente i 5.000,00 euro (1/3 a carico del percipiente e 2/3 a carico del committente).

Il versamento del 2,03% alla Gestione separata dell'INPS viene garantita la tutela relativa alla maternità, assegno unico, malattia, congedo parentale, disoccupazione.

Viene altresì chiarito che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro sportivo) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo.

Restano assoggettati all'obbligo di assicurazione INAIL e al pagamento del relativo premio anche le prestazioni svolte da sportivi dilettanti che prevedono compensi non superiori a euro 5.000, per i casi di infortunio in occasione dello svolgimento delle attività sportive.

Le agevolazioni fiscali e contributive introdotte per il lavoratore sportivo vengono estese alle Collaborazioni amministrativo-gestionali.



VOLONTARI

Per quanto riguarda le prestazioni sportive volontarie il Governo ha sostituito la figura dell'amatore (prevista nella stesura originaria del d.lgs. 36/2021) con quella del volontario.

Pertanto nello svolgimento delle attività istituzionali gli enti sportivi dilettantistici così come gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI potranno avvalersi di volontari la cui attività dovrà essere personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto.

È stata riconosciuta, con le ultime modifiche, la possibilità di riconoscere ai lavoratori volontari rimborsi spese forfettari (quindi senza documenti giustificativi) fino ad un importo massimo di euro 150 mensili, con autocertificazione.

Tali importi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Tale possibilità si estende anche ai direttori di gara e soggetti ausiliari (cronometristi) per i quali sarà sufficiente la comunicazione o designazione da parte del competente organismo nazionale.

Restano invariate invece le possibilità di rimborsate, ai volontari, le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza/domicilio del percipiente che non concorrono a formare il reddito del percipiente e devono essere esclusivamente rimborsi analitici o chilometrici, non forfettari.

DIPENDENTI PUBBLICI

Ai lavoratori sportivi, dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono la propria attività nell'ambito di ASD e SSD, fuori dall'orario di lavoro, potranno continuare ad operare secondo il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (solo comunicazione all'amministrazione di competenza).

Se invece percepiscono compensi dovranno essere in possesso di autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (seguono il trattamento previsto dal correttivo, esenzione totale fino ad euro 5.000,00 ed esenzione fiscale per compensi da euro 5.001,00 ad euro 15.000,00).

Relativamente all'autorizzazione, il decreto correttivo ha previsto un sistema di silenzio assenso (nessuna risposta entro 30 giorni dalla richiesta) per i dipendenti pubblici e per il personale in servizio presso Gruppi Sportivi militari della Difesa o Gruppi Sportivi dei Corpi civili dello stato, che vogliano svolgere a titolo oneroso lavoro sportivo dilettantistico.

Per tali lavoratori è necessaria infatti la preventiva autorizzazione. Tale sistema del silenzio assenso non vale per i volontari sportivi, che prestano la loro attività in favore di ASD, SSD, FSN, CONI, CIP, etc, per i quali basta la previa comunicazione all'ente di appartenenza.

SEMPLIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TRAMITE REGISTRO

In relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di lavoro sportivo, sono state introdotte significative semplificazioni.

In particolare, tali adempimenti potranno essere assolti mediante specifiche funzioni del nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

Le ASD/SSD beneficiarie delle prestazioni sportive sono infatti tenute a comunicare al Registro i dati necessari ad individuare il rapporto di lavoro sportivo; tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego. Le comunicazioni dovranno essere assoltte entro il trentesimo giorno successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con apposito Decreto ministeriale saranno individuate le modalità tecniche per effettuare tali comunicazioni.

Per quanto riguarda l'obbligo di tenuta del libro Unico del lavoro (LUL) per le Collaborazioni Coordinate e Continuative, esso può essere adempiuto in via telematica in apposita sezione del



Registro.

Entro il prossimo 31 ottobre saranno rese note le modalità attuative per effettuare tale comunicazione. È stato previsto che l'iscrizione nel LUL potrà avvenire entro la fine di ogni anno di riferimento, mentre i compensi dovuti potranno essere pagati anche in via anticipata.

È stata introdotta una disciplina transitoria in sede di prima applicazione delle nuove norme, in relazione agli adempimenti (tra i quali anche l'obbligo di tenuta del Libro Unico) e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle collaborazioni coordinate e continuative, per il periodo di pagamenti relativo ai mesi da luglio 2023 a settembre 2023: tali adempimenti potranno essere validamente effettuati entro il 31 ottobre p.v.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche l'adempimento della comunicazione mensile INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro.

Riassumendo:

- per le comunicazioni e informazioni da trasmettere al Ministero del lavoro è possibile effettuarle mediante il Registro, ove sarà prevista apposita funzione;
- per le comunicazioni "UNIEMENS" all'INPS: sarà possibile effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro;
- per l'emissione del cedolino paga: per gli importi fino a euro 15.000,00 il committente non dovrà emettere alcun cedolino paga, poiché all'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi e il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.

Oltre ai provvedimenti riguardanti il lavoro sportivo, sono stati forniti dei chiarimenti in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, il quale prevede che le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Al riguardo è stato chiarito che tali attività secondarie devono comunque essere strettamente connesse alle attività principali.

Un Decreto di prossima pubblicazione stabilirà criteri e limiti. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di tali di teli limiti comporterà la cancellazione d'ufficio dal Registro.

Il legislatore ha inoltre chiarito che per le ASD/SSD le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

ALTRE INFORMAZIONI GENERALI:

1. *Le società e associazioni sportive dilettantistiche potranno adeguare il loro statuto ai principi previsti dal D. Lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023. Il mancato adeguamento degli statuti comporterà, per i soggetti già iscritti, la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) o renderà inammissibile la richiesta di iscrizione.*



2. È previsto che per le società e associazioni sportive dilettantistiche, come già gli ETS, le attività istituzionali siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso dell'immobile dove vengono svolte, a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'immobile stesso.
3. È stato escluso per le ASD e SSD iscritte al RAS l'obbligo di presentazione e trasmissione del modello EAS, in quanto i dati e le notizie prima comunicate tramite questo Modello saranno comunicate in apposita sezione del RAS stesso.
4. È stato introdotto l'obbligo della nomina del responsabile della protezione dei minori che deve essere comunicata all'Ente affiliante in sede di affiliazione o riaffiliazione.

Con successive circolari saranno comunicati aggiornamenti e correttivi.

La normativa entra in vigore dal 01 luglio 2023.

f.to Dott. Francesco Brandi"

Nel ringraziare per l'attenzione accordata, si assicura che questa Segreteria resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Simone Braconcini